

Chiamata in garanzia impropria, spese di lite

In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite. Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 10-11-2011 n. 23552 e alla seconda Cass. 14/01/2022, n. 1123.

Corte di appello di Roma, sentenza del 19.7.2023

...omissis...

Deriva da quanto precede che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nella specie non è possibile ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto, atteso che le lesioni riscontrate e, segnatamente, la lesione della teca cranica nella regione occipitale, non può costituire indice univoco del calcio sferrato dal cavallo. Invero, la detta lesione potrebbe essere stata provocata dalla caduta a terra della Le. a causa di un malore improvviso, come ipotizzato dal primo giudice, o anche da una perdita di equilibrio dovuta all'aver inciampato percorrendo un terreno campestre. In assenza di testi oculari dell'episodio, le varie ipotesi assurgono tutte a pari dignità senza che possa essere attribuita prevalenza determinante all'una o all'altra.

Il Tribunale, inoltre, ha fatto corretta applicazione dell'art. 2052 c.c. Invero, afferma la S. C.: ""Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto"" (Cass. 28/07/2014, n. 17091). ""Poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il

profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale" (Cass. 22/03/2013, n. 7260). "Il proprietario di un animale risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un r.g. n. 5 proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso" (Cass. 23/01/2006, n. 1210).

Conclusivamente, spettava agli attori la prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento, sicché in mancanza di essa, per le ragioni innanzi spiegate, non merita censure la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda.

Va ora esaminato l'appello incidentale spiegato dalla Generali Italia s.p.a, volto ad ottenere la condanna degli attori/appellanti principali al pagamento delle spese del primo grado in favore della terza chiamata.

Il motivo è fondato.

Invero, «in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite» (Cass. 10-11-2011, n. 23552). «Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo» (Cass. 14/01/2022, n. 1123).

Deriva da quanto precede che gli attori *omissis* vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della Generali Italia s.p.a. liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con riduzione del 50% ex art. 4 D.M. citato tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, in relazione a causa dal valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00.

Alla soccombenza segue la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle appellate *omissis* e G Italia s.p.a., liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022, n. 147, r.g. n. 6 in vigore dal 23 ottobre 2022), in relazione a causa dal valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione, non espletata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, a norma del comma 1- bis, stesso art. 13.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *omissis*, con atto di citazione notificato in data 13/06/2018, nonché sull'appello incidentale proposto da G Italia s.p.a. avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri n. 3480/2017, pubblicata il 15/12/2017, così provvede: rigetta l'appello principale; in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla G Italia s.p.a., ed in parziale riforma della gravata sentenza che conferma nel resto, condanna *omissis*,

in solido, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della G s.p.a., che liquida in € 8.240,50 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge; condanna gli appellanti principali *omissis*, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di *omissis* e della G Italia s.p.a., liquidate per ciascuna parte appellata in € 9.256,00, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico degli appellanti principali *omissis*, in solido.